



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

MODIFICATO CON DELIBERA C.C.N°DEL.....

INDICE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 – CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO-CONSIGLIERE ANZIANO

ART. 4 – PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

TITOLO PRIMO

ART. 5 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 5 BIS – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO SECONDO

ART. 6 – GRUPPI CONSILIARI E COSTITUZIONE

ART. 7 – PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO-CART. 8 – CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

ART. 8 – CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

ART. 9 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 10 – FUNZIONAMENTO CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 11 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART. 12 – COMMISSIONI DI STUDIO

ART. 13 -RELAZIONI ANNUALI

ART. 14 – NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

ART. 15- INSEDIAMENTO

ART. 16 – CONVOCAZIONE

ART. 17 – FUNZIONAMENTO DECISIONI

ART. 18 – PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

ART. 19 – SEGRETERIA VERBALIZZAZIONE

ART. 20 – ASSEGNAZIONI AFFARI

ART. 21 – INDAGINI CONOSCITIVA

ART. 22 – COMMISSIONI SPECIALI O DI RICHIESTA

ART. 23 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE CONSIGLIO

ART. 24 – DURATA IN CARICA

ART. 25 – SEDE RIUNIONI E SESSIONI

ART. 26 – CONVOCAZIONE

ART. 27 – SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

ART. 28 – SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

ART. 29 – ORDINE DEL CONSIGLIO

ART. 30 – SEDUTE-ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 31 – COMUNICAZIONI – CELEBRAZIONI – COMMEMORAZIONI

ART. 32 – PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

ART. 33 – ADUNANZE APERTE

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 34 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE

ART. 35 - SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 36 – TUMULTO IN AULA

ART. 37 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

ART. 38 – PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

ART. 39 – SVOLGIMENTO INTERVENTI

ART. 40 – DISCUSSIONE DEI PUNTI Od.G – DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI

ART. 41- QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

ART. 42 – FATTO PERSONALE

ART. 43 – UDIENZE CONOSCITIVE

ART. 44 – DICHIARAZIONE DI VOTO

ART. 45 – VERIFICA NUMERO LEGALE

ART. 46 – VOTAZIONE

ART. 47 – IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

ART. 48 – VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

ART. 49 – IL VERBALE DELL'ADUNANZA REDAZIONE E FIRMA

ART. 50 – VERBALE-DEPOSITO-RETTIFICHE-APPROVAZIONE

ART. 51 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 52 . REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

ART.53 – SEGRETARIO-INCOMPATIBILITA'

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 54 – DIRITTO ALL'AFFERMAZIONE DEI CONSIGLIERI

ART. 55-

ART. 56 – INTERROGAZIONI

ART. 57 - RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

ART. 58 – INTERPELLANZE

ART. 59 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

ART. 60 – SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E D'INTERROGAZIONI

ART. 61 – MOZIONE

ART. 62 – SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

ART. 63 – EMANDAMENTI ALLE MOZIONI

ART. 64 – ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

ART. 65 – VOTAZIONE DELLE MOZIONI

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 66 – PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA – REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

ART. 67 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI-DIVIETI

ART. 68 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

ART. 69 – DELEGHE DEL SINDACO

ART. 70 - DIMISSIONI

ART. 71 - DECADENZA E RIMOZIONE DELLACARICA

ART. 72 – CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

ART. 74 – AGGIORNAMENTO – APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 75 -

COMUNE DI FALERNA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge 267/2000 s.m.i e dei principi stabiliti dallo statuto.

ART. 2

CONSIGLIO COMUNALE

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 Marzo 1993, n. 81.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazioni.

ART. 3

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO-CONSIGLIERE ANZIANO

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni della proclamazione degli eletti.

Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorno prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 4

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 Marzo 1993, n. 81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- Convalida degli eletti;

- Giuramento del Sindaco;
- Comunicazione dei componenti della Giunta;
- Discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.
- **Nomina Commissione Elettorale**

TITOLO I

ART. 5

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti. Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perchè relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune.

Il Presidente cura e promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori del Conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

ART. 5 BIS

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione di lavori del Consiglio Comunale;
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente partecipando alla seduta come consigliere o di momentanea assenza nel corso delle adunanze;

3. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso, revoca del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO II

ART.6

GRUPPI CONSILIARI E COSTITUZIONE

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla segreteria del comune.
4. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando contestualmente il nominativo del capo gruppo.
5. Nelle more della comunicazione, assume la qualità del capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
6. I gruppi consiliari si hanno per regolamento costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
7. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

ART.7

PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione del Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

ART.8

CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del

Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio stesso ritenga di scrivere all'ordine del giorno.

ART.9

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno n. 5 Commissioni permanenti con le seguenti competenze:

I -AFFARI GENERALI DEL PERSONALE ED ISTITUZIONALI

Organizzazione del lavoro e del personale ivi compresi i rapporti con le O.O.S.S. – Bandi di concorso ed assunzioni – Affari demografici, Stato civile ed elettorale- informatizzazione uffici- polizia urbana – Sicurezza pubblica- Conferimento onorificenza, Statuto e regolamenti- Rappresentanza del Ente- Affari elettorali- Trasparenza degli atti Amministrativi- indennità e rimborsi Organi istituzionali- difensore civico- decentramento- Partecipazione popolare- Liti attive e passive- Consorzi e convenzioni con Enti o privati- Appalti in genere- Toponomastica.

II-PROGRAMMAZIONE BILANCIO E PATRIMONIO

Bilancio- Patrimonio- Inventario- Finanziamenti- Imposte- Tasse- Tributi- Contributi e concorsi di Enti e privati- Trasferimento dallo Stato, dalla Regione e da privati- Proventi di servizi pubblici- proventi dei beni Comunali- servizi Funebri e cimiteriali- rimborso e recuperi- Alienazione di beni comunali- Mutui e debiti- alloggi e strutture di proprietà comunale, allocazione e gestione.

III-URBANISTICA TERRITORIALE

Piani regolari generali- Piani particolareggiati – Piani di zona edilizia popolare- Piani di insediamenti produttivi- Piani di lottizzazione e convenzione-Piani urbanistici attuativi in genere- Edilizia privata e convenzionata- Manutenzione beni comunali mobili ed immobili- Acquedotti- Fognature e depurazione delle acque- Servizi nettezza urbana- parchi e giardini pubblici- Viabilità e segnaletica stradale- Illuminazione pubblica- Opere idrauliche- Opere pubbliche in genere- Edilizia pubblica- Trasporti pubblici.

IV-ATTIVITA' SCOLASTICHE E FORMATIVE AFFARI SOCIALI ED INIZIATIVE CULTURALI

Asilo nido- Scuole materne- Istruzione primaria (elementari)- Istruzione secondaria (medie e superiori)- Civica scuola di musica- Assistenza scolastica in genere- Colonie e centri ricreativi- Attività parascolastiche- Trasporto alunni- Corsi extra scolastici di arti e mestieri- Iniziative per la donna e per le pari opportunità- Iniziative per la gioventù e l'occupazione giovanile- Biblioteca-Refezione scolastica- problemi di minori (affidi, ricoveri ecc.)- assistenza invalidi e portatori di HP- Assistenza persone anziane- Rapporti con la USL- Affari relativi a sfrattati, sinistrati, senza tetto ecc.- Iniziative per gli extracomunitari- Problemi relativi alla lotta alla criminalità, prevenzione, cura e reinserimento

tossicodipendenti- Attività culturali in genere- Rapporti con le associazioni culturali- Congressi, conferenze manifestazioni culturali.

V- TRATTINO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

1. Commercio, artigianato, industrie e terziario- Fiere, mostre ed iniziative promozionale – problemi inerenti il collocamento di lavoratori- mercati pubblici- annona- affari, attività e servizi dello sport e del turismo relative strutture- agricoltura- sviluppo economico e fonti energetiche- problemi di antinfortunistica- tutela ecologica- protezione civile.

2. Sulle pratiche per le quali non sia possibile identificare la Commissione competente, il Presidente del Consiglio decide a quale Commissione debbano essere assegnate.

3. Le Commissioni permanenti sono costituite da tre consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione palese su designazione dei capigruppo. Le Commissioni consiliari possono avvalersi della collaborazione di cittadini scelti dal Consiglio Comunale.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivi che renda necessaria la sostituzione di un consigliere il Consiglio Comunale procede alla sostituzione rispettando il criterio proporzionale.

5. Nel caso di impedimento assolutamente temporaneo e giustificato ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere, provvedendo ad informare il Presidente della Commissione.

6. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

7. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenente alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengano nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

8. L' elezioni designati avviene con votazione palese.

9. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo raggiunto all'interno della maggioranza sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.

10. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti loro esame.

11. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

ART.10

FUNZIONAMENTO CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare permanente ed è organo consultivo del Presidente del Consiglio che la convoca ogni qualvolta lo ritenga più opportuno o dietro specifica richiesta di anche un solo capogruppo.
2. La seduta è valida con la presenza della metà dei componenti.
3. Il Presidente del Consiglio è membro di diritto della conferenza dei capigruppo.
4. I pareri della Conferenza dei capigruppo sono comunicati dal Presidente del Consiglio al Consiglio Comunale e, ad istanza di uno o più Consiglieri, sono sottoposte al voto del Consiglio stesso.
5. Il Presidente del Consiglio, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo argomenti di particolare interesse o importanza.
6. La conferenza dei capigruppo esprime i propri pareri a maggioranza dei voti rappresentati.
7. I capigruppo impediti temporaneamente a partecipare alla conferenza possono farsi rappresentare da un Consigliere del loro gruppo.

ART.11

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli uffici comunali. Qualora occorre procedere all'esame o all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.
2. Le riunioni della Commissione è valida quando sono presenti almeno due dei componenti. Le decisioni delle Commissioni sono valide qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la Commissione.
3. Le sedute delle Commissioni di norma sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento sul comportamento e sulla moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessati del Comune.
4. Il Presidente del Consiglio, i membri della Giunta ed i Consiglieri Comunali possono sempre partecipare con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno senza diritto di voto alle riunioni di voto delle Commissioni.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti agli ordini del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
6. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o da funzionario da lui delegato, che redige il verbale dell'adunanza, la data della seduta, l'oggetto della seduta, l'oggetto di

ogni discussione (sintetizzando quanto viene detto), il numero dei presenti, le decisioni adottate e custodisce il verbale dopo averlo firmato unitamente al Presidente.

7. I verbali delle Commissioni sono contenuti in un'unica raccolta e numerati progressivamente. Copia dei verbali è consegnata ai capigruppo, al Presidente del Consiglio

8. Nei verbali di Giunta e di Consiglio si dà atto del parere deliberato dalle Commissioni. Tale parere non è mai vincolante.

ART. 12

COMMISSIONI DI STUDIO

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti in carico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di cittadini esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente. Il Presidente della Commissione riferisce al consiglio periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 13

RELAZIONI ANNUALI

1. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, i presidenti della Commissione trasmettono al Presidente del Consiglio una dettagliata relazione sull'attività svolta della rispettiva commissione durante l'anno precedente suggerendo proposte per un costante miglioramento dei servizi.
2. Il Presidente del Consiglio entro il 31 Marzo, relaziona al Consiglio Comunale riepilogando l'attività svolta da tutte le commissioni e dando risposte alle proposte eventualmente formulate dai vari Presidenti delle Commissioni.
3. Il Comune darà massima diffusione della relazione di cui al precedente comma 2. Il
4. Presidente del Consiglio esercita poteri di vigilanza e controllo sul funzionamento delle commissioni, proponendo ai capogruppo, in caso di mancato esercizio delle loro funzioni, i provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale.

ART. 14

NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione on che della elezione del Presidente e del vice Presidente di ciascuna di esse.

ART.15

INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del vice-presidente.
3. La elezione del presidente e quella del vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e , a parità di voti, i più anziani di età.

ART.16

CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca la commissione ne formula l'ordine dei giorni e presiede le relative adunanze.
2. Il vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

ART.17

FUNZIONAMENTO DECISIONI

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.
2. Le decisioni della Commissioni sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

ART.18

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori possono essere eletti nelle Commissioni.

ART. 19

SEGRETERIA VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal segretario comunale oppure da un componente designato dal presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ART.20

ASSEGNAZIONI AFFARI

1. Il Presidente del Consiglio assegna le singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimenti o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dell'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
4. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio rinviati dal consiglio o richiesti dalla Commissione alle proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dei responsabili dei servizi o non sia stata rilasciata attestazioni di copertura finanziaria di cui all. art. 55 legge 142/90.

ART.21

INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale o dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti ed aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART.22

COMMISSIONI SPECIALI O DI RICHIESTA

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART.23

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE CONSIGLIO

ART.24

DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART.25

SEDE RIUNIONI E SESSIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Le sedute vengono registrate.
5. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statuarie.
6. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o dal Presidente del Consiglio
7. La riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 10 dalla presentazione della domanda inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
8. Può essere tutta via riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
9. L'elenco degli oggetti da trattare n seduta ordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio ameno il giorno precedente a quello stabilito alla prima adunanza.

10. Il Presidente del Consiglio provvederà a far avvertire la cittadinanza con l'affissione di manifesti nei luoghi più frequentati. La mancata affissione dei manifesti non comporta per altro vizio nella convocazione.

11. Per tutto il giorno in cui è convocato il C.C. sarà esposta la bandiera della repubblica esternamente al palazzo comunale.

ART.26

CONVOCAZIONE

- 1.** La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
- 2.** L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente od altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3.** Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 4.** Il Consigliere può chiedere che l'avviso di convocazione sia trasmesso per PEC a condizione che lo stesso risulti intestatario della PEC stessa e ne formula apposita richiesta in tal senso.
- 5.** Il personale incaricato nella notifica deve presentare la relativa copia comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 6.** L'avviso per le sessioni ordinari, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, per le altre sessioni vanno consegnate almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 7.** Nei casi di urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 8.** Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 9.** L'elenco dei argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 10.** Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del consiglio se, almeno ventiquattrore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminati.

- 11.** Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART.27

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono validi, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART.28

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale ma non anche quella che segue ad un regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulta indicata in quella per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Presidente e dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.2
5. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del consiglio.

ART.29

ORDINE DEL GIORNO

- 1.** L' iniziative delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al Presidente del Consiglio e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma quattro del art. 20.
- 2.** Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni a essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3.** Il Consiglio può discute e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.30

SEDUTE-ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a discutere se ha da fare osservazioni.

ART.31

COMUNICAZIONI, CELEBRAZIONI, COMMEMORAZIONI

1. Il Presidente del Consiglio può, in apertura di seduta tenere celebrazioni e commemorazioni o fare brevi comunicazioni su oggetti estranei all' o.d.g.
2. Su tali comunicazioni non si può aprire la discussione, ne può procedersi a deliberazione. Tuttavia sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni, da trattarsi in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.

ART.32

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e le moralità delle persone.

ART.33

ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento.
2. Tale adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari rappresentanti della regioni , della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che danno il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle sedi sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART.34

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sale delle riunioni, se non per ordine del Presidente del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART.35

SANSIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazione al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Presidente del Consiglio può proporre al consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART.36

TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART.37

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio , non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assiste alle sedute del Consiglio, occupando i

settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dell'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART.38

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbano previamente informare il Presidente del Consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART.39

SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami a regolamento e all'ordine del giorno.

ART.40

DISCUSSIONE DEI PUNTI O.d.G.-DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Sull'argomento in discussione il Presidente dà prima la parola al relatore, il quale può anche limitarsi a far riferimento alla relazione scritta a disposizione dei consiglieri.
2. Si apre poi la discussione ed il Presidente concede di intervenire alla stessa ai consiglieri che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di prenotazione.
3. I consiglieri che non risultano al momento del proprio turno decadono dal diritto della parola.
4. I consiglieri rivolgono il proprio intervento al Presidente.
5. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti per argomenti .
6. Per argomenti di particolare rilevanza verrà concordata una diversa e più ampia modalità di discussione su proposta di capigruppo o di un quinto dei consiglieri.

- 7.** Trascorsi i termini di cui ai comma precedenti il Presidente- richiamato una volta l'oratore-, gli toglie la parola.
- 8.** Gli interventi devono riflettere unicamente le proposte in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e , qualora questi persista, gli toglie la parola.
- 9.** I consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo possono delegare un consigliere annullando i tempi di intervento.

ART.41

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

- 1.** IL Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quel argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2.** La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3.** Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4.** Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
- 5.** In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6.** Gli intervenuti sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono accedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione a luogo per alzata di mano.

ART.42

FATTO PERSONALE

- 1.** Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta per fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2.** Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3.** Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART.43

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

ART.44

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART.45

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART.46

VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni il Presidente del Consiglio con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori di cui uno di minoranza ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART.47

IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART.48

VERBELIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi, vanno comunicati alla Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 30 e sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART.49

IL VERBALE DELL'ADUNANZA REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto secondo quanto stabilito dallo statuto dal Segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati esponendo sinteticamente con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamazione non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza le stesse sono in modo conciso iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussioni, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniale del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

ART. 50

VERBALE- DEPOSITO- RETTIFICHE- APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato: se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata, se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non di più cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di rettifica
5. Dalle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dei predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

ART.51

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART.52

REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre **esecutevi**, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ART.53

SEGRETARIO- INCOMPATIBILITA'

- 1.** Il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2.** In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.
- 3.** Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni. Su richiesta del presidente o dei consiglieri può intervenire per fornire informazioni o chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART.54

DIRITTO ALL'AFFERMAZIONE DEI CONSIGLIERI.

- 1.** I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uso prefissate in via generale dal Sindaco.
- 2.** Hanno in oltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copie degli atti preparatori dei provvedimenti, non che informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Presidente del Consiglio non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Presidente del Consiglio e dell'assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
- 3.** Hanno in fine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta.

ART.55

- 1.** L'elenco delle deliberazioni di competenza della Giunta Comunale è notificata ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo. Esse sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: 1) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore

alla soglia di rilievo comunitario. 2) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni. Solo al capo gruppo di minoranza vanno notificate le deliberazioni.

ART.56

INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente del Consiglio se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere nel presentare un interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, il Presidente del Consiglio in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Presidente del Consiglio risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

ART.57

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono data dal Presidente del Consiglio o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti o possono dar luogo e replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diversi accordi.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART.58

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda posta al Presidente del Consiglio circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente del Consiglio stessa o della Giunta.
2. Il Presidente del Consiglio risponde nella prima seduta utile da tenersi entro 30 giorni.

ART.59

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore ai dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 60

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E D'INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengo per primi presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART.61

MOZIONE

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART.62

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART.63

EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati con appello nominale.

ART.64

ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART.65

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazioni nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

ART.66

PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Presidente del Consiglio e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 DPR 267/2000 s.m.i; la medesima legge disciplina pure quella per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Presidente del Consiglio informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

ART.67

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI- DIVIETI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od il regolamento prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato e designato dal Consiglio.

2. Si applica nei casi suddetti la norma di cui all'art.5 della legge 23 Aprile 1981, n.154.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale la stessa è effettuata in seduta pubblica con voto espresso con scheda segreta.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina non venga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva con voto palese la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
5. Si osservano le disposizioni di legge per assicurare condizioni di pari opportunità.

ART.68

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio ed alla Giunta Comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

ART.69

DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 10 e dall'art. 38, primo comma, della legge 8 Giugno 1990, n. 142 ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale del quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitare. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

ART.70

DIMISSIONI

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale

amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 Aprile 1981 . n. 154 e successive modificazioni procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di consigliere comunale si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando le elezioni di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 Aprile 1981, n.154 e successive modificazioni.
4. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione
5. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni va integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
6. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessita di presa d'atto e diventano efficaci con l'adozione da parte del Consiglio della relativa surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni
7. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di compatibilità per il soggetto surrogante
8. Non si dà luogo alla surroga qualora ricorrendovi i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale

ART.71

DECADENZA E RIMOZIONE DELLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 Aprile 1981 n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza della carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 Maggio 1960 n.570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 Aprile 1981, n.154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art.7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato in caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art.15 della legge 19 Marzo 1990 n.55. modificato dal art.1 della Legge 18 Gennaio 1992, n.16, dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza della carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale.
5. Il Presidente del Consiglio avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. Due assenze di sedute ordinarie comportano la decadenza dalla carica di consigliere. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dopo la notifica all'interessato della proposta di decadenza. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
8. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione una delle condizioni previste dal primo comma dell'art.15 della legge 19 Marzo 1990 n. 55 modificato dall'art. 1 della legge 19 Gennaio 1992 n. 16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma quattro quinquies del predetto art. 15.
9. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari) 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.
10. Il Prefetto ai sensi dell'art.15 comma 4 ter, della legge 12 Gennaio 1994, n. 30, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione.

ART.72

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal consiglio e depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie previo pagamento del costo di produzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.

ART.73

CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non fossero previsti e disciplinati dalle disposizioni seguenti, provvederà il sindaco in caso di mancato accordo, la conferenza dei capigruppo. In caso di contestazione da parte di taluno dei consiglieri si procederà seduta stante a votazione.

ART.74

AGGIORNAMENTO , APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le proposte di aggiornamento e gli emendamenti al regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale, possono essere formulate dal Presidente del Consiglio e dalla conferenza dei capigruppo e su iniziativa dei singoli consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento.
3. Una copia del regolamento del consiglio comunale deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri comunali. Copia del regolamento deve essere inviata dal Presidente del Consiglio ai consiglieri neo eletti in occasione della notifica della elezione.
4. Il Presidente del Consiglio dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Revisore dei Conti, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni se esistenti, società, consorzi, che dipendono dal comune od ai quali il Comune partecipa e ai rappresentanti negli stessi, eletti dal C.C. attualmente in carica.
5. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copie del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

ART.75

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte del C.C. competente ai sensi della legge 142/90 e 127/97.